



Avvocatura dello Stato

# **- CORTE D'APPELLO DI CATANIA -**

## **Sezione Lavoro**

### **RICORSO**

Per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e DEL MERITO - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito territoriale per la provincia di Siracusa - Istituto Professionale Per I Servizi Alberghieri E Della Ristorazione "Federico II Di Svevia", con sede in Via Polibio 59 - 96100 Siracusa, Cod. Fiscale: 93079150897, in persona del Ministro *pro tempore*, organicamente patrocinato dall'**Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania** (cod. fisc. 80014130878; fax: 095/722.1336; PEC: catania@mailcert.avvocaturastato.it) nei cui uffici, siti in Catania, Via Vecchia Ognina, 149, è domiciliato;

- appellante -

### **contro**

BONAGURA ANGELA MARIA, nata a Poggiomarino (NA), il 23.06.1970, e residente in Poggiomarino (NA) alla via Pio La Torre n.44, codice fiscale BNGNLM70H63G762I; rappresentata e difesa nel precedente grado di giudizio dagli **Avv.ti Aldo Esposito** (C.F.:SPSLDA82M29L845K) e **Ciro Santonicola** (C.F.:SNTCRI84L12C129L), elettivamente domiciliata presso lo studio legale sito in Castellammare di Stabia (Na), alla via Amato n. 7; PEC. [ciro.santonicola@ordineavvocatita.it](mailto:ciro.santonicola@ordineavvocatita.it) ;

- appellata -

### **Nei confronti di**

tutti gli iscritti ed aspiranti all'inserimento nelle III fascia delle graduatorie di Istituto, personale ATA, per il triennio 2021/2024, provincia di Siracusa, per i profili professionali di Assistente Amministrativo (AA), Collaboratore Scolastico (CS), Assistente Tecnico (AT) e Cuoco (CO), al Liceo Artistico "A Gagini" di Siracusa, con punteggio uguale o inferiore a quello della lavoratrice;

- litisconsorti necessari -

### **Per l'appello**

della sentenza n. 87/2025, emessa in data 28 gennaio 2025 (**all.1**), dal Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott. Francesco Clemente Pittera, nel procedimento R.G. 2998/2022,





notificata all'Amministrazione in data 17 marzo 2025 (all.2)

## PREMESSA

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Siracusa ha statuito:

*"Dichiara la validità giuridica del servizio svolto da Bonagura Angela Maria in qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Federico II di Svevia" di Siracusa dal 23.9.2021 al 26.4.2022.*

*Dichiara, conseguentemente, l'illegittimità e, per l'effetto, disapplica il decreto adottato dal Dirigente Scolastico dell'Istituto "Federico II di Svevia" di Siracusa in data 26.5.2022 nella parte in cui ha disconosciuto la validità giuridica del servizio svolto da Bonagura Angela Maria come Collaboratore Scolastico nell'a.s. 2021/2022 (dal 23.9.2021 al 27.4.2022).*

*Condanna l'Amministrazione resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre IVA e CPA, oltre al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi, da distrarre in favore dell'Avv. Santonicola Ciro, dichiaratosi antistatario",*

*così accogliendo il ricorso avanzato dall'odierna appellata.*

La sig.ra Bonagura Angela Maria, con ricorso ex art. 414 del c.p.c. **(All. 2)**, iscritto al R.G. n. 2998/2022 del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, aveva convenuto in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'USR Sicilia, l'ATP di Siracusa e l'Istituto Professionale per il servizi alberghieri e della ristorazione "Federico II di Svevia", al fine di far accertare la validità giuridica del servizio da lei svolto come Collaboratore Scolastico, presso il citato Istituto scolastico di Siracusa, dal 23.09.2021 al 26.04.2022.

All'uopo, la ricorrente rappresentava, come di seguito riportato, che ella: «in data 22.04.2021, presentava domanda prot. m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5396680.22-04-2021. (allegato n.1) di inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto, personale ATA, per il triennio 2021/2024, provincia di Siracusa, per i profili professionali di Assistente Amministrativo (AA), Collaboratore Scolastico (CS), Assistente Tecnico (AT) e Cuoco (CO), al Liceo Artistico "A Gagini"





di Siracusa, istituzione scolastica di destinazione e trattamento della domanda. L'istituto capofila, il Liceo Artistico "A. Gagini" di Siracusa con decreto prot. 6952/2021 del 04.08.2021 (allegato n.2) pubblicava la graduatoria definitiva di terza fascia ATA, triennio 2021/2024, per il profilo di Collaboratore Scolastico, assegnando alla Sig.ra Bonagura Angela Maria il punteggio di 18,30. In quanto inserita nella menzionata graduatoria, la ricorrente veniva individuata dall'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Della Ristorazione "Federico II di Svevia" di Siracusa quale titolare del contratto di lavoro a tempo determinato prot. 11807 del 23.09.2021 (allegato n.3) sul profilo di Collaboratore Scolastico dal 23.09.2021 al 30.06.2022. Tuttavia, l'Istituto "Federico II di Svevia" di Siracusa, con decreto del 26.04.2022 (allegato n.4), disponeva la rettifica del punteggio nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, triennio 2021/24, azzerando il punteggio derivante dai titoli di servizio, come di seguito riportato: - profilo AA, da 11,50 a 7,00; - profilo CS da 18,30 a 6,00; - profilo AT da 9,00 a 6,00; - profilo CO da 12,70 a 0,00. L'Istituto scolastico, inoltre, dichiarava la risoluzione del contratto a far data dal 27.04.2022 e **l'invalidità giuridica del servizio svolto dal 23.09.2021 al 26.04.2022**. L'Istituto "Federico II di Svevia" di Siracusa aveva azzerato il punteggio che sarebbe spettato al ricorrente in graduatoria in virtù del servizio reso nel triennio precedente 2018/2021, in provincia di Udine, indicato nella domanda ATA, triennio in corso, dalla pag. 15 alla pag. 25 (allegato n.1). Tanto premesso, è interesse della Sig.ra Bonagura Angela Maria agire in giudizio al fine di richiedere l'accertamento della validità giuridica del servizio svolto come Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e Della Ristorazione "Federico II di Svevia" di Siracusa dal 23.09.2021 al 26.04.2022».

Sostanzialmente, la controparte ha censurato la legittimità del decreto del 26.05.2022, adottato dal Dirigente Scolastico dell'IPSAR "Federico II di Svevia" di Siracusa, nella parte in cui ha disconosciuto la validità giuridica del servizio svolto come Collaboratore Scolastico nell'a.s. 2021/2022 (dal 23.09.2021 al 27.04.2022), deducendo che il titolo erroneamente valutato per l'assegnazione del punteggio in graduatoria non era il titolo di accesso per il profilo C.S. (diploma di





maturità, conseguito dalla ricorrente nell'a.s. 1989/1990), ma i titoli di servizio svolti a Udine nel triennio 2018/2021.

Indi, a fronte di quanto sopra, l'odierna appellata ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

*1. PREVIA DECLARATORIA DI NULLITÀ, ANNULLAMENTO E/O COMUNQUE DISAPPLICAZIONE del decreto di rettifica, datato 26.05.2022, emesso dall'Istituto "Federico II di Svevia" di Siracusa nella parte in cui dichiara il servizio prestato dal Collaboratore Scolastico valido di fatto e non di diritto, siccome illegittimo ovvero irrimediabilmente invalido per violazione della normativa di settore (DM 50/2021);*

*2. PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO del ricorrente al riconoscimento giuridico ad ogni effetto di legge del servizio espletato come Collaboratore Scolastico presso l'Istituto "Federico II di Svevia" di Siracusa dal 23.09.2021 al 26.04.2022;*

*3. emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;*

*4. condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie, con attribuzione ai sottoscritti avvocati antistatari ex art. 93 c.p.c.."*

Nell'ambito del giudizio di primo grado, si sono costituiti il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'USR Sicilia, l'ATP di Siracusa e l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Federico II di Svevia", che contestavano quanto dedotto dalla ricorrente, chiedendo il rigetto del ricorso e rilevando: che la sig.ra Bonagura era stata individuata dall'IPSAR "Federico II di Svevia" quale destinataria di proposta di assunzione a tempo determinato, per il profilo di collaboratore scolastico, a decorrere dal 23.09.2021; che, in esito alle verifiche effettuate dall'IPSAR "Federico II di Svevia", erano emerse delle irregolarità inerenti ai titoli di servizio dichiarati, in quanto il servizio prestato presso l'I.I.S. "Bonaldo Strigher" di Udine, nonché presso l'I.I.S. "J Linussio" di Codroipo (UD), nonché presso l'I.C. "Udine VI" era stato computato ai soli fini economici e non giuridici, in quanto il titolo di accesso dichiarato per l'inserimento in graduatoria di III fascia ATA, nei profili di Cuoco e Collaboratore scolastico per il triennio 2017/2020, conseguito presso l'Istituto





"Voltaire" di Napoli, non risultava valido. Hanno aggiunto, inoltre, che la ricorrente non aveva prodotto le certificazioni EIPASS e l'attestato di addestramento professionale ex art. 14 della L. 845 del 1978, quantunque da lei dichiarate nella domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021/2024, ed hanno dedotto l'applicazione dell'art. 6, comma 15, del D.M. 50/2021, atteso che la ricorrente era a conoscenza dei provvedimenti con i quali le tre istituzioni scolastiche avevano disposto il mancato riconoscimento ai fini giuridici del servizio dalla medesima prestato.

In particolare, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ha rilevato ed eccepito quanto segue: «...La condotta dell'Istituzione scolastica non può in alcun modo essere censurata, in quanto la stessa ha agito in ottemperanza a quanto prescritto **dall'art. 6, co. 11, del D.M. n. 50 del 2021**, a tenore del quale "L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso".

Nel caso di specie, in esito alle verifiche effettuate dall'I.P.S.A.R. "Federico II di Svevia" all'atto dell'assunzione, sono emerse delle irregolarità inerenti ai titoli culturali e di servizio dichiarati dalla ricorrente, in virtù delle quali la predetta istituzione ha proceduto alla rettifica del punteggio e alla contestuale risoluzione del rapporto di lavoro instaurato illegittimamente. Invero, l'I.P.S.A.R. "Federico II di Svevia" ha provveduto alla verifica delle dichiarazioni rese nella domanda di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24. **Al termine dei suddetti controlli, ha appurato che la stipula del contratto a tempo determinato è avvenuta contra legem, per due ordini di ragioni.**

In primo luogo, il servizio prestato dalla ricorrente presso l'I.I.S. "Bonaldo Stringher" di Udine, l'I.I.S. "J. Linussio" di Codroipo (UD) e l'I.C. "Udine VI" di Udine - inserito in domanda - è stato





computato ai soli fini economici e non giuridici, in quanto il titolo di accesso dichiarato dalla predetta per l'inserimento in Graduatoria di III fascia ATA nei profili di Cuoco e Collaboratore scolastico per il triennio 2017/2020, conseguito presso l'Istituto "Voltaire" di Napoli, non risulta valido, come indicato nella nota dell'USR Friuli-Venezia Giulia -Ufficio VI- Ambito Territoriale di Udine prot. n. 6761 del 08.07.2021 **(All. 4)**.

Sul punto, si rileva che il "Diploma di qualifica professionale - operatore servizi ristorazione - settore cucina" è stato conseguito dalla ricorrente presso l'Istituto "Voltaire" di Napoli nell'a.s. 2011/12, in un arco temporale anteriore al riconoscimento della parità scolastica di cui al decreto dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 28.07.2010, prot. n.24/S2 (All. 5). Per effetto di tale decreto, l'Istituto professionale "Voltaire" viene riconosciuto scuola paritaria - in applicazione della legge n. 62 del 10 marzo 2000 - a decorrere dall'anno scolastico 2010/11, ma limitatamente alla sola classe prima e gradualmente alle classi successive fino al completamento del corso. Appare, pertanto, evidente che il titolo di qualifica professionale conseguito dall'odierna ricorrente, dopo solo un anno dal riconoscimento della parità - avendo il percorso di formazione durato triennale - non può avere valenza di titolo conseguito da un'Istituzione scolastica paritaria e quindi valido ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria di interesse.

In secondo luogo, si osserva che, come si evince dal decreto di rettifica e risoluzione anticipata del contratto, emesso dall' I.I.S. "Federico II di Svevia" **(All. 6)**, l'odierna ricorrente non ha prodotto le certificazioni Eipass e l'Attestato di addestramento professionale ex art. 14 L. 845 del 1978, dichiarate nella domanda di inserimento nelle Graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021/2024.

Conseguentemente - e sulla scorta delle predette argomentazioni - l'istituzione scolastica resistente ha proceduto alla rettifica del punteggio ed alla risoluzione anticipata del contratto di lavoro a far data dal 27.04.2022. **(all. 6)**. [...]».

Conseguentemente l'Amministrazione, resistente in primo grado, richiedeva il rigetto delle domande avanzate ex adverso, ma, come



accennato, per converso, il Tribunale le ha accolte.

A parere dell'Amministrazione appellante, la sentenza deve essere riformata per le seguenti

#### MOTIVAZIONI

a) CAPIS DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO

La sentenza viene impugnata nella parte in cui afferma: "Nella vicenda in esame, l'Istituto "Federico II di Svevia" di Siracusa ha adottato il decreto di rettifica del punteggio assegnato a Bonagura Angela Maria nelle graduatorie ATA del triennio 2021/24, rilevando che il servizio prestato in qualità di Collaboratore Scolastico nel precedente triennio 2018/2021, sulla base delle graduatorie redatte ai sensi del D.M. 640/2017, non era valido ai fini giuridici, in quanto svolto in mancanza di idoneo titolo di accesso. Infatti, dalle comunicazioni pervenute dagli Istituti scolastici della provincia di Udine (doc n. 4 del fascicolo di parte resistente) risultava che la Qualifica Professionale di "Operatore dei Servizi della Ristorazione - Settore Cucina", conseguita dalla ricorrente nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Paritario Voltaire di Napoli, non costituiva idoneo titolo di accesso nelle graduatorie d'istituto di terza fascia, personale ATA, ai sensi del D.M. 640/2017, per il triennio 2018/2021 "poiché il citato Istituto ha ottenuto la parità scolastica, indirizzo enogastronomico, servizi di sala e di vendita, accoglienza turistica dall'USR Campania con decreto 24/S2 del 28.07.2010 a decorrere dall'a.s. 2010/2011 con l'attivazione delle sole classi prime e gradatamente delle classi successive fino a completamento del corso", mentre la ricorrente aveva conseguito la qualifica professionale nell'anno 2011/12, in anticipo rispetto alla gradualità sopra riconosciuta e, pertanto, in assenza di parità scolastica.

Tuttavia, non vi è prova in atti che i dirigenti degli Istituti scolastici IIS "Bonaldo Strigher" di Udine, IIS "J Linussio" di Codroipo (UD) e I.C. "Udine VI" abbiano regolarmente verificato, al momento del conferimento degli incarichi, l'idoneità del titolo posseduto dalla ricorrente e disconosciuto il servizio prestato nel triennio 2018/2021. In particolare, la nota dell'USR per il Friuli Venezia Giulia, con la quale si invitano i dirigenti scolastici, in







sede di valutazione delle domande, di tenere in debita considerazione l'anno scolastico di conseguimento dei titoli di studio rilasciati dall'Istituto "Voltaire" di Napoli, reca la data del 10.7.2021 (registro protocollo 0005289-10/7/2021-7-E) e concerne il triennio 2021/2024 e, anteriormente a quella data, non vi è stata alcuna indicazione riguardo ai controlli che i dirigenti scolastici avrebbero dovuto svolgere sulla Qualifica Professionale rilasciata dall'Istituto Paritario Voltaire di Napoli. Nello specifico, non vi è alcun provvedimento formale di disconoscimento del titolo di accesso dichiarato in domanda dalla ricorrente ed esclusione di Bonagura Angela Maria dalla graduatoria relativa al triennio 2018/2021 comunicato all'interessata, affinché il servizio prestato nel predetto triennio potesse considerarsi come prestato di fatto e non di diritto e senza diritto ad alcun punteggio. Pertanto, al momento della presentazione della domanda di inserimento in III fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto relative al triennio 2021/2024 la ricorrente non era a conoscenza che il servizio prestato presso l'Ambito Territoriale della Provincia di Udine non fosse valutabile ai fini dell'assegnazione del punteggio in graduatoria, in quanto mancava un provvedimento formale di esclusione dalla graduatoria e di disconoscimento del titolo di servizio prestato, comunicato all'interessata. Il titolo erroneamente valutato per l'assegnazione del punteggio in graduatoria non è il titolo di accesso per il profilo C.S. (diploma di maturità, conseguito dalla ricorrente nell'a.s. 1989/1990), ma il servizio svolto nell'Ambito Scolastico Territoriale della Provincia di Udine nel triennio 2018/2021, per il quale non ricorre alcuna ipotesi di dichiarazione mendace, in assenza di alcun formale provvedimento di disconoscimento comunicato all'interessata, così da non comportare l'applicazione dell'art. 6, co. 15 del D.M. 50/2021. L'inserimento in domanda di un titolo di servizio astrattamente non valutabile, in quanto prestato nel triennio 2018/2021 in assenza del titolo abilitativo richiesto per l'inserimento in graduatoria, non costituisce una dichiarazione mendace, mancando la prova della consapevolezza, da parte dell'interessata, che il servizio prestato non dava alcun diritto al







punteggio nelle successive graduatorie; parimenti, la mancata produzione delle certificazioni EIPASS e dell'attestato di addestramento professionale ex art. 14 della L. 845 del 1978 non integrano l'applicazione dell'art. 6, co. 15 del D.M. 50/2021.

In definitiva, il punteggio assegnato nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024 sulla base del quale la ricorrente ha ricevuto l'incarico di collaboratore scolastico presso l'Istituto Federico II di Svevia si basa su una dichiarazione errata, ma non mendace, che legittima l'operato del dirigente scolastico nella rettifica del punteggio assegnato, ma non comporta il disconoscimento del servizio svolto nell'a.s. 2021/22, per il periodo dal 23.9.2021 al 27.4.2022.

Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda va accolta e dichiarata la validità giuridica del servizio prestato da Bonagura Angela Maria in qualità di Collaboratore Scolastico presso l'Istituto Professionale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione "Federico II di Svevia" di Siracusa dal 23.9.2021 al 26.4.2022.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo".

**Viene quindi impugnata la conseguente regolamentazione delle spese ed il dispositivo conclusivo per le statuizioni corrispondenti ai capi motivazionali della sentenza impugnati.**

b) MODIFICHE RICHIESTE ALLA RICOSTRUZIONE DEL FATTO

Onde potersi procedere ad una corretta decisione del caso, appare necessario correggere la sentenza gravata nella ricostruzione di alcuni punti essenziali delle vicende oggetto di causa.

Anzitutto, la domanda per la III Fascia ATA presentata nella provincia di Siracusa dalla sig.ra Bonagura per il triennio 2021/2024 è una domanda di conferma/aggiornamento e non di inserimento (come si evince dalla "modalità di accesso F" - cfr. allegato 3 memoria di costituzione di primo grado - dichiarata in calce ad ogni profilo in seno alla domanda). L'inserimento è stato effettuato con domanda presentata per la III Fascia nella provincia di Udine per il triennio





2017/2019.

Si ritiene, ancora, che il Giudice di prime cure abbia errato a ritenere che il titolo di accesso dichiarato dalla sig.ra Bonagura per il profilo c.s. fosse il diploma quinquennale di liceo scientifico, giacché detto titolo era stato dichiarato, in relazione al profilo c.s., **per la prima volta** nella domanda di aggiornamento del 2021, allorché la sig.ra Bonagura avrebbe **dovuto limitarsi a inserire a sistema i titoli di accesso già dichiarati per i vari profili nella domanda di inserimento cartacea del 2017 e, al più, dichiarare solo nuovi titoli culturali o di servizio** (come meglio si spiegherà nel successivo paragrafo).

c) VIOLAZIONI DI LEGGE DENUNCIATE E LORO RILEVANZA AI FINI DELLA DECISIONE IMPUGNATA

***Nullità della sentenza per violazione dell'art. 101 c.p.c. - Rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c.***

Il Tribunale di primo grado si è pronunciato sulle domande avversarie senza curarsi delle possibili conseguenze che il loro eventuale accoglimento potesse avere su coloro che avevano un punteggio in graduatoria di circolo e di istituto uguale o inferiore a quello che la controparte aveva esibito ed in forza del quale aveva ottenuto contratto presso l'Istituto Federico II, poi risolto.

In particolare, sicuramente, l'accoglimento delle domande avversarie sono idonee a pregiudicare chi ha stipulato, successivamente alla controparte, contratto presso il citato Istituto per il posto resosi libero a seguito della risoluzione. Per costui/costei, non noto/a, in disparte il compenso per l'attività prestata, comunque dovuto, non sarebbe dovuto il riconoscimento del punteggio corrispondente.

Doveva, allora, in primo grado, disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i potenziali pregiudicati dall'azione avversaria, non facilmente identificabili.

**A mente dell'art. 354 c.p.c., va allora dichiarata la nullità della sentenza con rimessione al primo giudice.**





## ***Violazione dell'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021.***

A mente dell'art. 2, comma 6, del D.M. 50/2021, "Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie".

Prosegue l'art. 5, comma 5, disponendo che: "Gli aspiranti **già inclusi** nelle graduatorie di istituto di terza fascia del precedente triennio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 6 e fatto salvo il possesso dei requisiti di accesso, dovranno presentare domanda di aggiornamento **esclusivamente per le informazioni relative a titoli di cultura o servizi non dichiarati in precedenza**, valutati ai sensi dell'annessa tabella, specificando il profilo professionale e i titoli di accesso al profilo richiesto".

In base alle disposizioni regolamentari testé citate, posto che la domanda di inserimento del 2017 era cartacea, mentre quella di aggiornamento del 2021 era telematica, la sig.ra Bonagura non avrebbe dovuto inserire a sistema un titolo di accesso diverso da quello dichiarato nella domanda di inserimento del 2017 - come invece ha fatto - , potendo al più aggiornare titoli culturali o di servizio.

Correttamente, dunque, l'IPSAR Federico II di Svevia ha preso in considerazione, per il profilo di collaboratore scolastico, il titolo di accesso "qualifica professionale ristorazione settore cucina", conseguito dalla sig.ra Bonagura presso l'Istituto Voltaire di Napoli nell'a.s. 2011/2012, e indicato dalla stessa, per il profilo appena menzionato, nella domanda di inserimento del 2017.

Alla data di compilazione della domanda di aggiornamento per il triennio 2021/2024, laddove piuttosto che richiamare il titolo di accesso inserito nella domanda di inserimento del 2017 ovvero qualifica professionale ristorazione "settore cucina", ha inserito, consapevolmente, alla voce titolo di accesso per il profilo di c.s., altro titolo ovvero il diploma quinquennale di liceo scientifico, ha



reso delle dichiarazioni mendaci.

Si ritiene, dunque che il Giudice di prime cure abbia errato a tenere fermo quanto dichiarato dal ricorrente per cui il titolo di accesso dichiarato dalla sig.ra Bonagura per il profilo c.s. fosse validamente il diploma quinquennale di liceo scientifico, giacché detto titolo era stato dichiarato, in relazione al profilo c.s., **per la prima volta** nella domanda di aggiornamento del 2021, allorché l'appellata avrebbe **dovuto limitarsi a inserire a sistema i titoli di accesso già dichiarati per i vari profili nella domanda di inserimento cartacea del 2017 e, al più, dichiarare solo nuovi titoli culturali o di servizio.**

Per le ragioni che subito dopo si specificheranno, partendo da questo presupposto, per cui il titolo di inserimento nelle graduatorie della controparte è il diploma rilasciato dall'Istituto Voltaire di Napoli, la revoca della supplenza e della sua validità giuridica da parte dell'IPSAR Federico II di Svevia si palesa corretta per mancanza del titolo di accesso valido al profilo c.s. ed è coerente con la previsione di cui all'art. 6, comma 15, del D.M. 50/2021, indipendentemente dalla esistenza o meno di dichiarazioni mendaci rese dalla candidata sul punto, su cui il Primo decidente si è soffermato in maniera decisiva per il caso.

***Violazione dell'art. 6, commi 11, 13 e 15 del D.M. 50/2021***

Secondo la disposizione regolamentare in rubrica, richiamata sia dall'Amministrazione in primo grado, sia da parte del Primo Decidente nella gravata pronuncia, "11. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro, sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate. Tali controlli devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso.

13. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione





di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante. Il dirigente scolastico comunica il provvedimento di esclusione o di rideterminazione del punteggio all'aspirante e alle scuole da quest'ultimo individuate in fase di presentazione dell'istanza. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR 445/2000.

14. Il positivo accertamento dei titoli di servizio e di cultura dichiarati comporta la validazione degli stessi alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, anche per i periodi di vigenza delle graduatorie di circolo e di istituto dei trienni successivi.

15. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 13, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante **in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci**, e assegnato nelle precedenti graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia, sarà, con apposito provvedimento emesso dal Dirigente scolastico già individuato al comma 11, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura".

**Ciò precisato, si rileva che il Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, sembrerebbe aver deciso sulla scorta dei seguenti antecedenti logici che assume in sentenza:**

1. In primo luogo, il titolo erroneamente valutato per l'assegnazione del punteggio in graduatoria non è il titolo per l'accesso per il profilo di C.S. (diploma di maturità, conseguito dalla ricorrente nell'a.s. 1989/1990) ma il servizio svolto nell'Ambito scolastico territoriale della provincia di Udine nel triennio 2018/2021, per il quale non ricorre alcuna ipotesi di dichiarazione mendace, in assenza di





formale provvedimento di disconoscimento comunicato all'interessata;

2. In secondo luogo, l'inserimento in domanda di un titolo di servizio astrattamente non valutabile, in quanto prestato nel triennio 2018/2021 in assenza del titolo abilitativo, non costituisce dichiarazione mendace, mancando la prova della consapevolezza da parte dell'interessata che il titolo non dava diritto al punteggio nelle graduatorie successive.

Il Giudice di prime cure, dunque, ha dichiarato illegittimo l'operato del Dirigente dell'IPSAR Federico II di Svevia, in quanto l'incarico conferito alla ricorrente si è basato su una dichiarazione errata, ma, non ravvisando la sussistenza di una dichiarazione mendace, non ha disposto il disconoscimento del servizio ai fini giuridici dal 23.09.2021 al 27.04.2022.

Di contro, occorrerebbe esaminare più attentamente la portata applicativa dell'art. 6, comma 15, del D.M. 50/2021 al caso di specie, nella parte in cui dispone **"...in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci"**.

Pertanto, il Giudice di prime cure ha valorizzato esclusivamente il profilo relativo alla dichiarazione mendace, non considerando che il summenzionato art. 6, comma 15, del D.M. 50/2021, dispone che il mancato riconoscimento di diritto, ma solo di fatto, riguarda **"...l'eventuale servizio prestato dall'aspirante in assenza del titolo di studio richiesto per l'accesso al profilo e/o ai profili richiesti o sulla base di dichiarazioni mendaci..."**, **indi, la norma pone due situazioni alternative inter se**, al verificarsi delle quali il servizio reso è **"dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura"**.

Si ritiene, infatti, che la ricorrente ha comunque indicato, in seno alla domanda di conferma/aggiornamento nelle graduatorie di





circolo e di istituto di III fascia del personale ATA, **un titolo inidoneo per l'accesso al profilo cui aspirava.**

L'inutilizzabilità del titolo indicato dalla sig.ra Bonagura nel 2017 ai fini dell'inserimento in graduatoria si inferisce dalla documentazione dalla stessa prodotta in prime cure (**segnatamente allegato n. 6 - trattasi di tre distinte note - versato in atti ex adverso**). Dalla medesima, inoltre, si può arguire che la controparte fosse a conoscenza di ciò già prima della presentazione della domanda di aggiornamento della graduatoria nel 2021 (e, forse, proprio per questo, ha indicato in quella un diverso titolo per l'inserimento nella classe di concorso di cucina)

In particolare, dalla lettura della **nota dell'istituto Statale di Istruzione Superiore "Bonaldo Stringher"** emerge che «... per quanto espresso nel **Decreto 24/S2 dell'USR per la Campania - Direzione Generale Ufficio VII del 28.07.2010**, il titolo triennale di cui è in possesso la sig.ra BONAGURA Angela Maria conseguito nel 2012 in anticipo rispetto alla gradualità riconosciuta (a.s. 2010/11 classe prima, a.s. 2011/12 classe seconda, a.s. 2012/13 classe terza/diploma di qualifica triennale), non è valido ai fini dell'inserimento nella graduatoria di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale ATA triennio 2017/19"; VISTO l'art. 7 del D.M. n. 640 del 30/08/17 [...]...D I S P O N E che i servizi prestati presso questo istituto dalla sig.ra BONAGURA Angela Maria, nata a Poggiomarino (NA) il 23/06/1970, nel profilo di collaboratore scolastico dal 10/12/2018 al 29/06/19 e dal 26/09/2020 al 30/06/2021 sono prestati di fatto e non di diritto, con la conseguenza che saranno computati ai soli effetti economici e agli stessi non verrà attribuito alcun punteggio o altra valutazione...» (**allegato n. 6, versato in atti ex adverso**).

Nella **nota dell'istituto Comprensivo Udine III**, si legge, invece, che "Vista la nota dell'U.S.R. Friuli-Venezia Giulia, Ufficio VI - Ambito territoriale di Udine, prot. 6761 del 08.07.2021, in cui si comunicava che **negli aa. ss. 2010/2011 e 2011/2012, il cessato Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli (Istituto costituito nell'anno 2011 con la sola classe Prima del**







**Corso di Qualifica Professionale in Ristorazione - Settore Cucina)** non era abilitato a rilasciare diplomi attestanti il superamento di corsi triennali o a maggior ragione quinquennali, avendo per l'appunto attivato la sola classe Prima...Ritenuto quindi che quanto sopra comporta l'obbligatorietà di provvedere alla revoca dell'individuazione e dei contratti stipulati tra il Dirigente Scolastico e la sig.ra Bonagura Angela Maria, in qualità di collaboratrice scolastica...Di conseguenza saranno computati ai SOLI EFFETTI ECONOMICI i servizi prestati di fatto, ma non di diritto dal 28/09/2020 al 17/03/2020, dal 18/03/2021 al 18/05/2021 e dal 19/05/2021 al 10/06/2021, con la conseguenza che agli stessi NON VERRÀ ATTRIBUITO ALCUN PUNTEGGIO o ALTRA VALUTAZIONE» (**allegato n. 6, versato in atti ex adverso**).

Nella nota dell'istituto Comprensivo Udine VI, «CONSIDERATO che, per quanto espresso nel Decreto 24/S2 dell'USR per la Campania - Direzione Generale Ufficio VII del 28/07/2010, il titolo triennale di cui è in possesso la Sig.ra BONAGURA Angela Maria conseguito nel 2012 in anticipo rispetto alla gradualità riconosciuta (a. s 2010/11 classe prima, a. s 2011/12 classe seconda, a. s 2012/13 classe terza/diploma di qualifica triennale), non è valido ai fini dell'inserimento nella graduatoria di Istituto di 3^ fascia del personale ATA triennio 2017/19; VISTO l'art. 7 del D.M n. 640 del 30/08/2017 [...] DISPONE che il servizio prestato presso questo Istituto dalla Sig.ra BONAGURA Angela Maria, nata a Poggiomarino (NA) il 23/06/1970, nel profilo di collaboratore scolastico dal 01/10/2019 al 30/06/2020 è prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che saranno computati ai soli effetti economici e agli stessi non verrà attribuito alcun punteggio o altra valutazione...» (**allegato n. 6, versato in atti ex adverso**).

§§

Da quanto fin qui riportato ed in contrasto con quanto affermato dal Primo Giudice, si possono allora desumere diverse cose:

- L'art. 6, comma 15, del D.M. 50/2021, impone di considerare solo a fini economici e non giuridici, non solo il servizio che sia stato prestato sulla base di dichiarazioni mendaci, ma anche solo





sulla base di un titolo oggettivamente inidoneo a conseguirlo;

- Il titolo esibito dalla dipendente al momento dell'inserimento in graduatoria, ovvero il "Diploma di qualifica professionale - operatore servizi ristorazione - settore cucina" nell'a.s. 2011/2012 presso l'Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli, non era idoneo essendo stato rilasciato da un Ente che, a quel momento, per la classe terminale, non aveva ottenuto la parificazione scolastica;
- Non può considerarsi titolo utile ai fini delle graduatorie 2021-24 quello esibito dalla dipendente per la prima volta in sede di rinnovo, ovvero il diploma quinquennale di liceo scientifico;
- Quindi tutto il servizio reso dalla dipendente dal 2021 va considerato solo a fini economici e non giuridici, così come accaduto con riguardo a quello svolto in Friuli- Venezia Giulia nel triennio precedente;
- A tal fine, è irrilevante che la dipendente, al momento della presentazione della domanda di aggiornamento, non fosse ancora a conoscenza della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli-Venezia Giulia, Direzione Generale - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Udine di cui al prot. n. 6761 del 08.07.2021, avente per oggetto "Graduatorie di Istituto ATA di III fascia triennio 2021-2023 D.M. 50/2021 - Valutazione domande inserimento/conferma/aggiornamento con titolo del cessato Istituto Paritario "Voltaire" di Napoli", in forza della quale l'istituto Statale di Istruzione Superiore "Bonaldo Stringher", l'istituto Comprensivo Udine III, l'istituto Comprensivo Udine VI, con le tre note prima citate, prodotte da controparte, avevano disposto che il servizio prestato dalla dipendente nel triennio 2017-20 non potesse che essere valutato solo a fini economici e non giuridici, visto che la richiamata nota dell'USR Friuli- Venezia Giulia si rifaceva al Decreto 24/S2 dell'USR per la Campania - Direzione Generale Ufficio VII del 28/07/2010 che aveva già chiarito, dieci anni prima, che *"il titolo triennale di cui è in possesso la sig.ra BONAGURA Angela Maria conseguito nel 2012 in anticipo rispetto alla gradualità riconosciuta (a.s.*





2010/11 classe prima, a.s. 2011/12 classe seconda, a.s. 2012/13 classe terza/diploma di qualifica triennale), non è valido ai fini dell'inserimento nella graduatoria di Istituto di 3<sup>a</sup> fascia del personale ATA triennio 2017/19" e ciò dimostra, ancora una volta in contrasto con quanto affermato dal Primo Giudice, che la controparte fosse a conoscenza dell'inidoneità del titolo esposto ai fini dell'inserimento già nel 2017, con ciò commettendo un evidente mendacio;

- Quest'ultimo, oltre all'inidoneità in sé del titolo, giustifica ulteriormente la determinazione dell'Istituto "Federico II di Svevia" di Siracusa, con decreto del 26.04.2022, come conforme all'art. 6, comma 15, del D.M. 50/2021, laddove ha dichiarato come validi solo a fini economici e non giuridici i servizi li prestati ed ha, conseguentemente risolto il contratto di lavoro con la controparte;
- In ogni caso, tale determinazione è, altresì, giustificata dal fatto che la controparte non aveva prodotto, in sede di controllo amministrativo, le certificazioni EIPASS e l'attestato di addestramento professionale ex art. 14 della L. 845 del 1978, quantunque da lei dichiarate nella domanda di inserimento nelle graduatorie di III fascia ATA per il triennio 2021/2024.

\*\*\*\*\*

Alla luce delle considerazioni svolte, l'Amministrazione, come in epigrafe rappresentata e difesa, formula le seguenti

## CONCLUSIONI

Voglia l'Adita Corte, previa fissazione dell'udienza di discussione:

- In via pregiudiziale, dichiarare nulla la sentenza gravata per violazione dell'art. 111 e 354 c.p.c., conseguentemente rimettendo la causa al primo giudice;
- In subordine, in via principale e nel merito, accogliere i motivi *ut supra* riportati e, in riforma della gravata pronuncia, dichiarare infondate le domande avanzate con il ricorso di primo grado;
- Con vittoria di spese e compensi, che, fin d'ora, avuto riguardo ai parametri del D.M. 55/2014 ss.mm.ii., si richiede





siano liquidate nei valori medi in relazione al valore della controversia, per entrambi i gradi giudizio, da liquidarsi separatamente per il primo grado in conformità con le previsioni dell'art.152 bis del R.D. 1368/1941 a favore dell'Amministrazione difesa a mezzo di propri funzionari.

## **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

Con riferimento alla notifica ai controinteressati, si osserva che, stante l'elevato numero degli stessi e la loro non agevole identificabilità, cui non si è provveduto *nominatim* neanche in primo grado, e considerata l'esigenza di celerità ed economia processuale, sussistono i presupposti per autorizzare la notifica ex art. 151 c.p.c. (derogando alle onerose formalità previste dall'art. 150 c.p.c.), mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza nel sito internet del MIM.

Infatti, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il presente ricorso andrà notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti coloro che, dall'accoglimento delle domande contenute nel ricorso di primo grado o, per converso, dall'accoglimento del presente appello, potrebbero avere un detrimento nella loro posizione nelle graduatorie in cui controparte ha richiesto la rettifica del punteggio attribuite. Costoro possono essere identificati tutti gli iscritti ed aspiranti all'inserimento nelle III fascia delle graduatorie di Istituto, personale ATA, per il triennio 2021/2024, provincia di Siracusa, per i profili professionali di Assistente Amministrativo (AA), Collaboratore Scolastico (CS), Assistente Tecnico (AT) e Cuoco (CO), al Liceo Artistico "A Gagini" di Siracusa, con punteggio uguale o inferiore a quello della lavoratrice.

## **RILEVATO**

che la tradizionale notifica per pubblici proclami risulta oltremodo onerosa e, comunque, secondo il Consiglio di Stato 19.02.1990 n. 106, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino, potenziale convenuto in giudizio, di prendere visione costante della Gazzetta Ufficiale;





Avvocatura dello Stato

che, al contrario, il sito istituzionale del Ministero è, invece, costantemente seguito da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie, in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti;

che, pertanto, tale mezzo appare più idoneo ai fini che qui interessano; invero, "in tema di notificazioni autorizzate dal Giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., le forme devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio" (cfr. Cass. civ., Sez. VI, 11.10.2017 n. 23919).

Ritenuto quanto sopra, la Scrivente Difesa

#### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso ai controinteressati come in epigrafe identificabili con modalità diverse da quelle ordinarie, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., ossia mediante la pubblicazione del ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet istituzionale del MIM.

#### ISTANZE ISTRUTTORIE

Si produce:

- 1) Sentenza impugnata;
- 2) Relata di notifica del 17.03.2025;
- 3) fascicolo di parte di primo grado.

*Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e che il relativo contributo unificato, pari a € 388,50, sia prenotato a debito ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 11 e 158 D.P.R. 115/2002.*

Catania, 15 aprile 2025

*Angelo Francesco Nicotra*

AVVOCATO DELLO STATO

